

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 072/CSA– RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2016

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOTO/DUE TORRI DEL 6.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 7.1.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva all'A.S.D. Due Torri l'ammenda di € 1.500,00 (Com. Uff. n. 83 del 7.1.2016). E ciò perché al termine della gara Noto/Due Torri del 6.1.2016, persona non iscritta in distinta né autorizzata, successivamente identificata come dirigente della società dalle Forze dell'Ordine, forzava un cancello di accesso al recinto di gioco e, avvicinandosi all'arbitro si è rivolto al medesimo con atteggiamento minaccioso, profferendo espressioni gravemente ingiuriose. La stessa persona, dopo aver tentato il contatto fisico con l'arbitro, seguiva la terna arbitrale fino agli spogliatoi; nella circostanza, rivolgeva espressione dal contenuto estremamente triviale ad uno degli assistenti ed all'intera classe arbitrale.

I fatti sono dettagliatamente esposti nel supplemento di rapporto dell'arbitro e nel rapporto dell'assistente arbitrale Musumeci.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Due Torri, dolendosi della sproporzione della sanzione irrogata ad essa società, posto che pur ammettendo il comportamento decisamente censurabile del Raffaele Antonino, che ha senza dubbio esagerato, "... Nell'urlare insulti e minacce", lo stesso non è mai venuto a contatto con la terna arbitrale; d'altro lato deve necessariamente tenersi conto del contesto particolare in cui tutto questo è avvenuto, carico di emotività avendo visto la propria squadra soccombere per una rete a zero nei minuti finali.

Si contesta, poi, in parte la ricostruzione arbitrale in quanto il Raffaele non ha mai forzato l'ingresso nel recinto di gioco. Difatti l'assistente Musumeci non fa alcuna menzione di questo fatto. La forzatura dell'ingresso era peraltro impossibile per la massiccia presenza di servizio d'ordine e di forze di polizia. Si chiede pertanto una riduzione della sanzione inflitta.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Non vi è dubbio che il comportamento del dirigente Raffaele sia stato estremamente grave non solo per la trivialità delle ingiurie, ma anche per l'atteggiamento minaccioso e per il tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro.

La gravità e trivialità delle ingiurie era anche rivolta ad uno degli assistenti ed all'intera classe arbitrale.

Di tali condotte risponde oggettivamente la società Due Torri e la sanzione appare equamente determinata in base all'art. 16 C.G.S..

Gli atti vanno comunque trasmessi alla Procura Federale per valutare la responsabilità soggettiva del dirigente Raffaele Antonino.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina) ed invia alla Procura Federale per la valutazione del comportamento del sig. Raffaele Antonino.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AUGUSTA/FUTSAL ISOLA DEL 9.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 13.1.2016)

L'A.S.D. Augusta 1986, dopo tempestivo preannuncio e richiesta d'atti, ha reclamato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata sul Com. Uff. n. 369 del 13.1.2016, con la quale, in relazione alla gara Augusta/Futsal Isola del 9.1.2016, veniva irrogata alla reclamante l'ammenda di € 1.000,00 per aver unproprio sostenitore colpito con uno schiaffo al viso un calciatore avversario che dalla panchina si era avvicinato al pubblico.

La ricorrente eccepiva che il proprio tifoso aveva agito in risposta alla volontaria provocazione del calciatore della Futsal Isola Marcelo Moreira, circostanza risultante dalla Relazione di uno dei Commissari di campo.

L'A.S.D. Augusta 1956 sollecitava, pertanto, l'annullamento dell'inflitta sanzione con deferimento alla Procura Federale del nominato calciatore onde accertarne la condotta gravemente antisportiva, finalizzata a creare disordine pubblico.

La Corte si trova costretta a rilevare la profonda – e non confortante – divergenza fra le due relazioni dei Commissari di campo che, viceversa, dovrebbero riferire i fatti accaduti nel loro reale svolgimento e pertanto con sostanziale identità.

Nel caso di specie, viceversa, mentre il rapporto di Bevilacqua si limita a ricostruire la vicenda, quello del Commissario Gugliotta si induce a proporre delle intenzioni, assumendo che il calciatore Moreira si sarebbe alzato dalla panchina andando verso il pubblico “*per disturbarlo volontariamente*”, per di più sottolineando l'utilizzato avverbio.

E' pertanto indubbio che fra le due versioni debba prevalere quella limitata a riportare circostanze di fatto che, di conseguenza, devono ritenersi accertate per come considerate dal Giudice Sportivo.

Ragioni di equità, tuttavia, anche in relazione a precedenti sanzioni irrogate nei confronti di società partecipanti a Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5, consentono di ritenere compresa nella richiesta di annullamento della sanzione la sua riduzione, che pertanto appare equo determinare in € 700,00.

La richiesta di trasmissione degli atti alla Procura Federale per accertamenti nei confronti del calciatore Marcelo Moreira deve venir disattesa non ricorrendone gli estremi.

La C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa) e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 700,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

3. RICORSO ALMAJUVENTUS FANO 1906 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARTORI MATTEO SEGUITO GARA ALMAJUVENTUS FANO 1906/OLYMPIA AGNONESE DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)

Il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Sartori Matteo dell'Alma Juventus Fano la squalifica per 8 gare effettive. E ciò per la condotta tenuta nella gara Alma Juventus Fano/Olympia Agnonese del 10.1.2016 (Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016): in particolare per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto; alla notifica del provvedimento disciplinare, il medesimo profferiva espressioni gravemente offensive ed irrispettose all'indirizzo di un assistente arbitrale tentando di avvicinarsi con fare minaccioso. Inoltre spintonava il direttore di gara ponendogli le mani sul petto; una volta

allontanato solo grazie all'intervento dei compagni di squadra, nell'abbandonare il terreno di gioco, prendeva a calci la bandierina del calcio d'angolo spezzandola.

Avverso la decisione proponeva rituale ricorso la società Alma Juventus Fano, chiedendo la riduzione della sanzione in quanto al giocatore Sartori sono contestate tre condotte collegate e sostanzialmente contestuali di guisa che la squalifica appare eccessiva. Ed invero va escluso che la gomitata sia da ritenersi grave; le proteste e le ingiurie avvenute contestualmente non appaiono particolarmente gravi: anche a voler considerare un cumulo delle sanzioni, sembrerebbero adeguate squalifica per due giornate per la gomitata, di tre giornate per le proteste e le ingiurie, eventualmente aumentate a quattro per la continuazione. Si insiste, pertanto, per la riduzione della squalifica.

Il ricorso è solo in parte fondato in relazione all'entità della sanzione.

Le condotte sono gravi e reiterate, tanto che la stessa difesa ritiene equa la squalifica per 6 giornate.

Il comportamento incriminato viola tutti i principi ed i doveri che prescrive l'articolo 1bis C.G.S..

La Corte ritiene di ridurre solo di 1 giornata la squalifica inflitta che, pertanto, si riduce a 7 giornate.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società Almajuventus Fano 1906 di Fano (Pesaro Urbino) e, per l'effetto, riduce a 7 giornate la squalifica inflitta al calc. Sartori Matteo.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DIFFIDA INFLITTA AL CALC. BELMONTE NICOLA SEGUITO GARA COMO/PERUGIA DEL 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 64 del 17.1.2016)

Con atto ritualmente e tempestivamente introdotto, preceduto da altrettanto rituale e tempestivo preavviso e richiesta d'atti, il Perugia Calcio S.r.l. e il sig. Nicola Belmonte hanno proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 64 del 17.1.2016, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Como/Perugia del 16.1.2016, ha irrogato al ricordato calciatore la squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere al 45° minuto del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio al capo, un calciatore avversario, infrazione rilevata dall'assistente”*.

A motivo del proposto gravame i reclamanti eccepiscono l'incompletezza del referto privo di *“tutti i (necessari) particolari”*, in quanto l'arbitro della gara si era limitato *“a richiamare l'indicazione ricevuta in auricolare”* da un assistente.

Deduce altresì l'appello che l'atto sanzionato, tutt'al più connotato da *“elementi di accidentalità casualità, involontarietà e privi di dolo”*, appariva immeritevole della squalifica inflitta, anche perché la condotta del Belmonte sarebbe conseguente a precedente provocazione da parte di un calciatore della squadra avversaria.

I due reclamanti, richiamando taluni arresti di questa Corte, eccepivano infine che la condotta violenta, punibile ex art. 19, comma IV, lett. b), C.G.S. richiederebbe una *“chiara volontà di arrecare lesione all'integrità fisica dell'avversario”*, che nella fattispecie non sarebbe riscontrabile.

Concludevano pertanto chiedendo in via principale l'annullamento della squalifica e in linea subordinata la sua riduzione.

Il proposto reclamo non è meritevole di alcun accoglimento.

L'irrogata sanzione, infatti, trova fondamento nel rapporto dell'assistente nel quale la descrizione dei fatti appare esauriente e particolareggiata, riferendo che *“a gioco in svolgimento ma lontano dallo stesso”*, il calciatore Belmonte *“colpiva con il tallone il volto del n. 5 del Como (Ambrosini) che si trovava a terra”*.

Rileva la Corte che siffatta condotta non può che integrare quella chiara volontà di colpire l'avversario a torto esclusa dal reclamo: il colpo inferto con il tallone deve necessariamente ritenersi volontario quale gesto del tutto innaturale e non casuale, per di più commesso lontano dal gioco, privo pertanto di alcuna giustificazione.

Infine, anche la circostanza che l'avversario colpito giacesse in terra concorre a dimostrare la volontarietà dell'atto sanzionato.

Quanto all'eccepita provocazione, non si rinvengono in atti elementi probatori idonei a sostenere il sollevato rilievo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Perugia Calcio S.r.l. di Perugia

Dispone incamerarsi la tassa reclamo

5. RICORSO U.S. ANCONA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORNACCHINI GIOVANNI SEGUITO GARA TERAMO/ANCONA DEL 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 19.1.2016)

Con ricorso ritualmente proposto, la società U.S. Ancona ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 709/DIV del 19.1.2016, che ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al Sig. Cornacchini Giovanni, allenatore della società appellante, *“per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara”*.

Con i motivi di gravame la ricorrente, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, si è doluta dell'eccessività della sanzione comminata al proprio allenatore, chiedendo la riduzione della stessa. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.

Questa Corte, infatti, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal Cornacchini nei confronti dell'assistente arbitrale, ritiene che le condotte dello stesso poste in essere, poiché contestuali, possano essere riunite sotto il vincolo della continuazione e, pertanto, risulta congrua la riduzione di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Ancona 1905 di Ancona e, per l'effetto, riduce a 2 giornate la squalifica inflitta al sig. Cornacchini Giovanni.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO SIG. CRISTIANO LUCARELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M./S.P.A.L. 2013 DEL 9.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016)

Con il ricorso indicato in epigrafe, il Sig. Lucarelli Cristiano, allenatore della Tuttocuoio, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che lo ha sanzionato con la squalifica per 4 gare effettive, con motivazione contenuta nel Com. Uff. n. 105 del 12.01.2016.

Il Lucarelli, attraverso i propri motivi di doglianza, chiedeva a questa Corte, in via principale, la revoca della sanzione della squalifica per quattro giornate e, in via subordinata, la riduzione della stessa.

Il ricorrente, infatti, rappresentava l'inesistenza della condotta illecita posta in essere dal medesimo in relazione ai fatti descritti nel rapporto degli Ufficiali di gara e, comunque, la eccessiva afflittività della sanzione.

A parere di questa Corte le deduzioni difensive del Lucarelli sono finalizzate a prospettare una realtà diversa da quella contestualizzata dagli Ufficiali di gara nei propri referti che, al contrario, delineano dettagliatamente la natura gravemente e reiteratamente irriguardosa e minacciosa delle condotte poste in essere dall'incolpato.

Pertanto le ragioni su cui si fonda il reclamo non sono idonee a far mutare la decisione del giudice di prime cure in quanto, per un verso, contengono valutazioni e riferimenti ininfluenti e, sotto altro profilo, si risolvono in una contestazione dei fatti accertati dagli Ufficiali di gara, preclusa dall'art. 35 comma 1.1. C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'Assistente n. 1, respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Cristiano Lucarelli.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 23 marzo 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio